



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ORDINANZA n. 4 del 17 aprile 2013

OGGETTO: Delega di funzioni ai Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi sismici del mese di maggio 2012.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
- con Decreto MEF del 1° giugno 2012 sono stati individuati i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo con riferimento alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari;
- con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
- l'art. 67 – *septies* della L. n. 134/2012 recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ha previsto che le disposizioni del D.L. n. 74/2012 si applicano anche – con riferimento al territorio della Regione del Veneto e ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici – a favore dei Comuni di Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesse Umbertino e che gli oneri relativi sono posti a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
- l'art. 1, c. 5-*bis* del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3 del D.L. n. 74/2012, come modificato dall'art. 2-*bis*, c. 1 del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11 disciplina la ricostruzione e la riparazione degli immobili di privati e ad uso produttivo. In particolare al c. 1, lett. a) prevede la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- i successivi commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 3 dettano precise disposizioni in merito alle modalità di accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione, alle modalità di erogazione del saldo dei contributi e alle fasi di attuazione degli interventi di recupero;
- l'art. 3-*bis* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in attuazione dell'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 disciplina, in particolare, le modalità di erogazione di contributi sotto forma di finanziamento bancario agevolato per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.

RITENUTO:

- con la presente Ordinanza, per motivi di semplificazione e di velocizzazione dell'iter procedurale amministrativo e di riconoscimento dei contributi, di delegare ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio siano da effettuarsi gli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012, finanziati con le risorse di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, le funzioni relative alle procedure inerenti gli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo;
- in particolare, di prevedere l'attribuzione ai Comuni nel cui territorio siano da effettuarsi gli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012, finanziati con le risorse di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, delle funzioni di seguito indicate:
 - a) ricezione delle domande presentate dai soggetti richiedenti il contributo di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012;
 - b) verifica e istruttoria delle domande presentate, ivi inclusa l'eventuale richiesta e valutazione di integrazione della documentazione presentata;
 - c) controlli sulle domande di contributo e sulla relativa documentazione da produrre;
 - d) declaratoria di inammissibilità delle domande presentate per gravi



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione o per mancata esecuzione nei termini previsti degli interventi;
- e) accettazione delle rinunce di contributo richiesto;
 - f) adozione di specifico atto di determinazione del contributo ammissibile e notifica della relativa determinazione al soggetto richiedente, all'istituto di credito prescelto e al Commissario delegato;
 - g) ricezione della documentazione afferente a tali procedimenti;
 - h) previamente all'erogazione del saldo dei contributi per gli interventi sugli immobili di edilizia abitativa, approvazione della dichiarazione di fine lavori asseverata dal direttore;
 - i) accertamento di eventuali periodi di sospensione degli interventi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;
 - j) controlli sull'esecuzione degli interventi;
 - k) trasmissione dei progetti relativi agli interventi agli Uffici del Genio Civile competente per le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso;
- in relazione ai procedimenti sopra indicati, di non attribuire alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio siano da effettuarsi gli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012, finanziati con le risorse di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012;
 - di procedere con successivi provvedimenti del Commissario delegato alla determinazione dei criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per gli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012, ai quali i Comuni devono attenersi;
 - di stabilire che il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili di cui al punto precedente.

VISTO:

- la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
- il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
- il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11;
- il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
- le precedenti Ordinanze commissariali

DISPONE

ART. 1

(DELEGA DI FUNZIONI)

1. Ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio siano da effettuarsi gli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012, finanziati con le risorse di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, sono delegate le funzioni relative alle procedure inerenti gli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.

2. Ai soggetti di cui al precedente punto 1 sono delegate, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) ricezione delle domande presentate dai soggetti richiedenti il contributo di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012;
- b) verifica e istruttoria delle domande presentate, ivi inclusa l'eventuale richiesta e valutazione di integrazione della documentazione presentata;
- c) controlli sulle domande di contributo e sulla relativa documentazione da produrre;
- d) declaratoria di inammissibilità delle domande presentate per gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione o per mancata esecuzione nei termini previsti degli interventi;
- e) accettazione delle rinunce di contributo richiesto;
- f) adozione di specifico atto di determinazione del contributo ammissibile e notifica della relativa determinazione al soggetto richiedente, all'istituto di credito prescelto e al Commissario delegato;
- g) ricezione della documentazione afferente a tali procedimenti;
- h) previamente all'erogazione del saldo dei contributi per gli interventi sugli immobili di edilizia abitativa, approvazione della dichiarazione di fine lavori asseverata dal direttore;
- i) accertamento di eventuali periodi di sospensione degli interventi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;
- j) controlli sull'esecuzione degli interventi;
- k) trasmissione dei progetti relativi agli interventi agli Uffici del Genio Civile



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

competente per le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso.

3. In relazione all'attuazione delle procedure inerenti gli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo non è attribuito ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio siano da effettuarsi gli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012, finanziati con le risorse di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali.

4. L'attuazione delle funzioni di cui al precedente punto 2 non comporta nuovi o maggiori oneri nell'ambito della gestione commissariale.

ART. 2

(ULTERIORI DISPOSIZIONI)

1. Con successivi provvedimenti commissariali si procederà alla determinazione dei criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la riparazione, rafforzamento e ripristino, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012, ai quali i Comuni devono attenersi.

2. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili di cui al punto precedente.

ART. 3

(CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ)

La presente Ordinanza commissariale è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c-*bis*) della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4

(PUBBLICAZIONE)

La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia